



# **COMUNE DI ASCOLI PICENO**

“medaglia al valor militare”

## **REGOLAMENTO PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 75 del 26/06/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.  
in data 06/07/2001.

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Oggetto	pag. 4
Art. 2	Definizione dei servizi	pag. 4
Art. 3	Determinazione dell'organico delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 4
Art. 4	Commissione Consultiva Comunale	pag. 4
Art. 5	Espletamento di servizi di carattere sussidiario ad integrazione dei servizi di linea	pag. 6
Art. 6	Ambito territoriale operativo per lo svolgimento del servizio	pag. 6

### **CAPO II LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Art. 7	Licenze ed autorizzazioni e figure giuridiche di gestione	pag. 7
Art. 8	Condizioni di esercizio del servizio	pag. 8
Art. 9	Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 7
Art. 10	Impedimenti soggettivi	pag. 10
Art. 11	Concorso pubblico per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 10
Art. 12	Contenuto del bando di concorso	pag. 11
Art. 13	Titoli oggetto di valutazione	pag. 11
Art. 14	Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni	pag. 12
Art. 15	Presentazione delle domande e attività della commissione di concorso	pag.12
Art. 16	Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione	pag.13
Art. 17	Validità delle licenze e delle autorizzazioni	pag.13

### **CAPO III ESERCIZIO DEL SERVIZIO E TRASFERIMENTO DELLE LICENZE/AUTORIZZAZIONI**

Art. 18	Inizio dei servizi	pag.14
Art. 19	Turni ed orari di servizio	pag.14
Art. 20	Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione	pag.14
Art. 21	Comportamento del conducente in servizio	pag.15
Art. 22	Interruzione del trasporto	pag.16
Art. 23	Trasporto portatori di handicap	pag.16

### **CAPO IV VEICOLI E VIGILANZA**

Art. 24	Caratteristiche dei veicoli	pag.17
Art. 25	Idoneità dei mezzi	pag.17

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

Art. 26 Forza pubblica	pag.18
Art. 27 Vigilanza	pag.18
Art. 28 Diffida	pag.19

**Capo V**  
**SANZIONI**

Art. 29 Sanzioni	pag.19
Art. 30 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione	pag.20
Art. 31 Revoca della licenza o dell'autorizzazione	pag.21
Art. 32 Procedimento sanzionatorio	pag.21
Art. 33 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	pag.22
Art. 34 Irrogazione delle sanzioni	pag.22

**Capo VI**  
**TARIFFE**

Art. 35 Tariffe per il servizio di taxi	pag.23
Art. 36 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente	pag.23

**Capo VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 37 Numero e tipo delle licenze e autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente e per il servizio di taxi	pag.23
Art. 38 Soppressione Commissione Consultiva Comunale	pag.24
Art. 39 Norma di rinvio	pag.24
Art. 40 Abrogazione di norme precedenti	pag.24
Art. 41 Entrata in vigore	pag.24

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea previsti dalla L. 15 gennaio 1992 n. 21 nonché dalla L.R. 6 aprile 1998 n. 10.

#### **Art. 2** **Definizione dei servizi**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli Artt. 2 e 3 della legge 15/01/1992 n. 21.
3. Gli autoservizi sono svolti a richiesta dall'utenza, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

#### **Art. 3** **Determinazione dell'organico delle licenze e delle autorizzazioni**

1. La Giunta Comunale determina l'organico delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri di cui all'art.7, comma 2, lett. a) L.R. 10/98 e sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale.

#### **Art. 4** **Commissione Consultiva Comunale**

1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è composta da:
  - a. Il Dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune o un suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente;
  - b. Il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato;
  - c. Un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- d. Un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Ascoli Piceno;
  - e. Due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei tassisti più rappresentative a livello nazionale;
  - f. Due rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei noleggiatori di autovetture più rappresentative a livello nazionale;
  - g. Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - h. Un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del Sindaco su proposta delle associazioni ed enti e dura in carica 5 anni.
  3. La designazione dei componenti da parte di enti e associazioni deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il Sindaco provvede d'ufficio alla nomina dei componenti della commissione in caso di omessa designazione da parte delle associazioni o degli enti competenti nel termine loro assegnato.
  4. Enti e associazioni propongono contestualmente alla designazione dei membri effettivi anche quella dei membri supplenti, i quali intervengono alle riunioni della Commissione solo nel caso di assenza o impedimento dei primi.
  5. Le riunioni della Commissione sono convocate per iscritto dal Presidente con il preavviso di almeno otto giorni e indicazione dell'ordine del giorno.
  6. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
  7. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  8. Il componente della Commissione che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, dal Sindaco con proprio provvedimento.

9. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario comunale dell'Ufficio Attività Produttive.

**Art. 5**  
**Espletamento di servizi di carattere sussidiario ad  
integrazione dei servizi di linea**

1. I veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione viene concessa previa stipula di una convenzione tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, che sia stata approvata dall'ente concedente il servizio di linea, e mediante la quale siano stati disciplinati le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

**Art. 6**  
**Ambito territoriale operativo per lo svolgimento del  
servizio**

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
3. Per l'autonoleggio con conducente, il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
4. L'accesso al servizio taxi deve avvenire presso i luoghi di stazionamento. L'accesso al servizio per mezzo telefonico può avvenire esclusivamente presso il numero cui fa capo il servizio pubblico di taxi.

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

5. E' vietata ogni forma di pubblicità dell'attività del singolo tassista o solo di alcuni imprenditori. E' altresì vietata la pubblicità di numeri telefonici personali o dei nominativi dei singoli titolari di licenza attraverso qualsiasi forma o mezzo di comunicazione.
6. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento esclusivamente con richiesta a vista e a viva voce, per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente).

## **Capo II**

### **LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 7**

##### **Licenze ed autorizzazioni e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
3. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a persone fisiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge, che siano proprietari oppure abbiano la disponibilità in leasing del veicolo, le quali potranno gestire il servizio medesimo in forma singola o associata.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 7, 1° comma, legge 15 gennaio 1992 n. 21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
  - a. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, o in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le forme previste dalla legge;
  - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Nei casi di cui al comma 4, lett. b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il soggetto conferente, se ancora in possesso dei requisiti di legge, è reintegrato nella titolarità della licenza, previa comunicazione al Comune, e fatta salva, nel caso di recesso, l'impossibilità di ritrasferire la licenza o l'autorizzazione al socio conferente prima che sia trascorso un anno dal recesso medesimo.
6. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita spetta comunque ad un conducente iscritto al ruolo previsto dall'Art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

**Art. 8**  
**Condizioni di esercizio del servizio**

1. Nel rilascio delle licenze e autorizzazioni debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo delle licenze ed autorizzazioni previste dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. Possono essere titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.
3. La licenza o l'autorizzazione devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego nel servizio previsto.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione salvi i casi di sostituzione temporanea alla guida previsti, per il servizio taxi, dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, per cui il Comune, su istanza dell'interessato, rilascia apposita autorizzazione, sussistendone le condizioni di legge.



**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

5. Nello svolgimento del servizio i titolari della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n.21. A tal fine il titolare della licenza o della autorizzazione trasmette all'Ufficio Attività Produttive del Comune l'elenco dei collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo, corredandolo con l'autocertificazione di ciascun collaboratore, attestante il possesso dei requisiti di legge. L'elenco suddetto, contenente le generalità di ogni collaboratore, viene vistato dal Comune e allegato alla licenza o all'autorizzazione.

**Art. 9**

**Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
  - c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento;
  - d. non aver trasferito altra licenza o autorizzazione della stessa tipologia di quella richiesta nei cinque anni precedenti nel Comune di Ascoli Piceno;
  - e. essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio;
  - f. non essere titolari di licenza Taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dalla legge.
  
2. Per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, di una rimessa, da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) - b) – c) – d) costituisce condizione indispensabile per l'ammissione al concorso di cui al successivo art. 11.

**Art. 10**  
**Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e della autorizzazione:
  - a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  - b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia);
  - c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - d. l'essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.

**Art. 11**  
**Concorso pubblico per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o autorizzazioni, oppure in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse con Deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed affisso all'Albo Pretorio del Comune.

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso pubblico coloro che siano in possesso del requisito di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92 di qualsiasi Provincia italiana e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Unione Europea.

**Art. 12**  
**Contenuto del bando di concorso**

- a. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze per il servizio taxi o delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare per concorso;
  - b. requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e per il rilascio delle licenze o autorizzazioni;
  - c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
  - d. termine di presentazione della domanda, a pena di esclusione;
  - e. termine di convocazione della commissione d'esame per le valutazioni delle domande;
  - f. schema di domanda.

**Art. 13**  
**Titoli oggetto di valutazione**

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze per l'esercizio di taxi o delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, costituiscono titoli oggetto di valutazione secondo il seguente ordine preferenziale:
  - a. L'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto del titolare di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi negli ultimi quindici anni, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
  - b. Titolo di studio;
  - c. Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;
  - d. La proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone portatrici di handicap;

e. Altri titoli attinenti alla professione.

#### **Art. 14**

#### **Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 11 la Giunta Comunale nomina un'apposita commissione composta da tre membri, tra cui il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, con funzioni di presidente, che opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.
2. La commissione resta in carica cinque anni.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal dirigente del Servizio Attività Produttive.
4. Prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande la Commissione stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
5. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di 10 (dieci) voti. Alle valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

#### **Art. 15**

#### **Presentazione delle domande e attività della commissione di concorso**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di noleggio con conducente sono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, su modello appositamente predisposto e regolarizzato ai fini dell'imposta sul bollo, e vanno indirizzate al Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive. Nella domanda devono essere indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il titolo di studio e la residenza del candidato.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- a. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso (requisiti soggettivi di cui all'art. 9 lett. a) – b) – c) – d);
  - b. documentazione relativa al possesso di titoli oggetto di valutazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso.
3. La commissione di concorso redige graduatoria di merito dei candidati in base ai criteri e con le modalità previste dal presente regolamento.

**Art. 16**

**Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione**

1. Dopo l'approvazione della graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, l'Ufficio Attività Produttive provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni messe a concorso, secondo l'ordine di graduatoria. Il rilascio della licenza o autorizzazione è subordinato all'accertamento, nei modi di legge, del possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di un anno dall'approvazione.
3. I posti di organico che nel corso dell'anno di validità della graduatoria si rendono vacanti devono essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria medesima.

**Art. 17**

**Validità delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato. Su richiesta dell'interessato esse sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla validazione del titolo.
2. Il titolare della licenza o autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 9 o al verificarsi degli impedimenti di cui all'art. 10.

### **Capo III**

## **ESERCIZIO DEL SERVIZIO E TRASFERIMENTO DELLE LICENZE /AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 18**

#### **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione ex novo di una licenza o di una autorizzazione, ovvero della loro cessione per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo a pena di decadenza dello stesso.
2. Detto termine potrà essere prorogato, fino ad un massimo di altri quattro mesi, qualora l'interessato dimostri l'impossibilità di iniziare il servizio nel termine predetto per causa di forza maggiore.

### **Art. 19**

#### **Turni ed orari di servizio**

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con provvedimento sindacale previo parere della Commissione Consultiva Comunale.

### **Art. 20**

#### **Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione**

1. Su richiesta congiunta del titolare e del subentrante, è consentito il trasferimento per atto tra vivi della licenza comunale d'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. La voltura della licenza o della autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi viene autorizzata solo se attuata nell'ambito di un trasferimento di azienda o di un ramo d'azienda nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
3. Il trasferimento per causa di morte della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato ai sensi dell'art. 9, comma 2 Legge 15 gennaio 1992 n. 21. In caso di trasferimento ad un terzo soggetto designato, ai fini della voltura, è necessario l'accordo scritto di tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare.

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

4. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del cessionario o dell'erede.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione deve attendere cinque anni dal trasferimento prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione per concorso o procedere all'acquisto di una nuova licenza o autorizzazione.

**Art. 21**  
**Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio delle attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a. Seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
  - b. Consentire ai passeggeri l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - c. Rispettare i turni di servizio, per i taxi, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
  - d. Comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - e. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - f. Presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - g. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - h. Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - i. Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale per esibirlo a chiunque ne faccia richiesta;
  - j. Per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale luminoso con dicitura TAXI, la condizione di vettura libera o occupata.
  - k. Trasportare i bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
  - l. Offrire gratuitamente il trasporto dei cani accompagnatori di soggetti non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

È fatto divieto al conducente di:

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- a. Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- b. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. Adibire alla guida soggetti non in possesso dei prescritti titoli l'esercizio dell'attività.
- e. Esporre messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno del mezzo in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 22**  
**Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà solo pagare l'importo corrispondente al percorso effettuato.

**Art. 23**  
**Trasporto portatori di handicap**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi o di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'Art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.



## **Capo IV**

### **VEICOLI E VIGILANZA**

#### **Art. 24** **Caratteristiche dei veicoli**

1. Le autovetture adibite ai servizi taxi e noleggio con conducente devono:
  - a. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c. avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
  - d. avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al trasporto di valigie;
  - e. essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore, per i taxi, a sette e per il noleggio a nove;
  - f. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;
  - g. ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

#### **Art. 25** **Idoneità dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica prevista da parte degli organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, la Giunta Comunale, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, stabilisce le eventuali ulteriori e specifiche caratteristiche dei mezzi da destinare ai servizi taxi e noleggio con conducente, prevedendo le modalità di esecuzione delle verifiche sulla idoneità dei mezzi in servizio, da eseguire per il tramite della polizia municipale.
2. Qualora venga accertato dagli organi di controllo che il mezzo non si trova in buono stato di conservazione e decoro, il titolare della licenza o della autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dall'Ufficio Attività Produttive. In difetto, previa diffida, lo

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

stesso Ufficio adotta il provvedimento di sospensione della licenza o della autorizzazione qualora su segnalazione degli organi accertatori lo stato del mezzo può compromettere la sicurezza dei trasportati.

3. Nel caso di cui al comma 2, con apposito verbale, la polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo di durata della licenza o autorizzazione il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività. In tale ipotesi, sulla licenza d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

**Art. 26**  
**Forza pubblica**

1. È fatto obbligo ai titolari di licenza o di autorizzazione di compiere i servizi per il pubblico interesse ordinati da agenti o funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in corso.
2. L'eventuale retribuzione di servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

**Art. 27**  
**Vigilanza**

1. La Commissione Comunale di cui all'art. 4, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali e può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le proposte agli organi competenti ad emanare i provvedimenti del caso.
2. Il controllo del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada.

**Art. 28**

**Diffida**

1. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, previo rapporto degli organi accertatori, diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o il suo sostituto alla guida:
  - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
  - b. non eserciti con regolarità il servizio;
  - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d. muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza darne la prescritta comunicazione;
  - e. si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri comuni.
2. La diffida consiste in un formale richiamo dell'autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.
3. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.

**Capo V**

**SANZIONI**

**Art. 29**

**Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle vigenti disposizioni, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada o in altre norme, sono punite nel seguente modo:
  - a. Con sanzioni amministrative pecuniarie;
  - b. Con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, fatta

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 2.000.000 nel caso delle seguenti infrazioni:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- c) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- d) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazioni di propria iniziativa dal percorso più breve, salvi casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 28 del presente regolamento nell'arco di due anni.  
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 nel caso di accertata violazione di altre disposizioni del presente regolamento.

3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, su rapporto dell'organo accertatore dell'infrazione.

**Art. 30**

**Sospensione della licenza o dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio, previo rapporto dell'organo accertatore e tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
  - a. violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati (art. 29, comma 2, lettera a);
  - b. violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi dell'art. 13 Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 10);
  - c. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- d. utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati (art. 29, comma 2, lettera b);
- e. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti (art. 29, comma 2, lettera c);
- f. fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazioni di propria iniziativa dal percorso più breve, salvi casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo (art. 29, comma 2, lettera d);
- g. secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 28 del presente regolamento nell'arco di due anni (art. 29, comma 2, lettera e ).

**Art. 31**

**Revoca della licenza o dell'autorizzazione**

- 1. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo dei conducenti:
  - a. quando in capo al titolare della licenza o della autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dal D.M. 20 Dicembre 1991 n. 448;
  - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni;
  - c. quando la licenza o autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle disposizioni di cui all'art. 9 L. 21/92 e art. 20 del presente regolamento;
  - d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore ai due anni;
  - e. quando sia stata accertata la negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi violazioni delle norme vigenti;
  - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

**Art. 32**

**Procedimento sanzionatorio**

- 1. I procedimenti di sospensione e revoca sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

2. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi 15 giorni fare pervenire al Comune eventuali memorie difensive.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, esaminate le eventuali memorie difensive e sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, in caso di sospensione o revoca della licenza o della autorizzazione, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

**Art. 33**

**Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
  - b. per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9 comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
  - c. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
  - d. per mancato od ingiustificato esercizio del servizio per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**Art. 34**

**Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare per quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

## **Capo VI**

### **TARIFFE**

#### **Art. 35** **Tariffe Taxi**

1. All'istituzione ed alla modifica delle tariffe del servizio di taxi provvede la Giunta Comunale su parere della Commissione Comunale Consultiva.
2. Le tariffe determinate dal Comune non sono comprensive di I.V.A. ed esenti (art.10,14 – DPR 633/72) per percorsi inferiori a 50 Km.
3. Il pagamento dei costi accessori, quali pedaggi stradali o autostradali, tariffe di sosta, ecc., è a carico del cliente.

#### **Art. 36** **Tariffe di noleggio con conducente**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

## **Capo VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 37** **Numero e tipo delle licenze e autorizzazioni** **per servizio di noleggio con conducente e per il servizio di** **taxi**

1. Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente precedentemente rilasciate dal Comune di Ascoli Piceno ed attualmente attive è il seguente:
  - 1.1 Servizio di taxi con autovettura: n° 9 (nove) licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;

**Comune di Ascoli Piceno**  
**Regolamento per gli autoservizi pubblici non di linea**

---

- 1.2 servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n° 5 (cinque) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.

**Art. 38**

**Soppressione Commissione Consultiva Comunale**

1. Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 dell'8 febbraio 2001 la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) è stata soppressa per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 41, comma 1, Legge 27/12/97 n. 449.

**Art. 39**

**Norma di rinvio**

1. La disciplina degli autoservizi taxi e noleggio con conducente dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni non espressamente richiamate di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 10 e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente regolamento.

**Art. 40**

**Abrogazione di norme precedenti**

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in materia.

**Art. 41**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio del Comune nei modi e nei termini di legge.